

Relazione Generale

Consultazione preliminare



Adeguamento cartografico del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale

ai sensi dell'art. 156 c.3 del D.lgs. 42/2004

Area Territorio, Città, Paesaggio
Settore Governo e qualità del territorio
Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente

Responsabile Ufficio di Piano: Marcello Capucci
Coordinamento tecnico generale: Graziella Guaragno
Coordinamento cartografico: Marco Nerieri
Gruppo di lavoro: Alessia Albini, Maria Silva Ganapini, Manuela Guglielmi,
Elena Negri
Garante della comunicazione e partecipazione: Laura Punzo

Aggiornamento del PTPR in materia di dissesto idrogeologico in collaborazione con:

**Settore Difesa del Territorio – Direzione Generale Cura del territorio e
dell'ambiente**

Estensione del PTPR ai Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio a cura di:

Heriscape Progetti SRL STP

*Adeguamento cartografico al Codice dei beni culturali e del Paesaggio in
collaborazione con:*

**Comitato Tecnico Scientifico per l'adeguamento del PTPR al Codice dei
beni culturali e del paesaggio.**



Grafica a cura di:

BAM! Strategie Culturali

RELAZIONE GENERALE

Obiettivi strategici	2
1 Adeguamento cartografico del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio	4
1.1 Oggetto e obiettivi dell'adeguamento cartografico	4
1.2 Riferimenti normativi	5
1.3 L'attività di co-pianificazione.....	7
1.4 Esiti della ricognizione e individuazione dei beni paesaggistici	10
1.5 L'inserimento dei beni paesaggistici nel Piano.	13
1.6 Modifica della definizione di bosco.	14
1.7 Correzione errori materiali e precisazioni cartografiche delle tutele dell'art. 21	15
2_ Estensione del PTPR ai territori dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio	18
2.1 Oggetto e obiettivi.....	18
2.2 Riferimenti normativi	18
2.3 Metodologia.....	18
2.4 Proposta di estensione delle tutele del PTPR.....	19
3 Aggiornamento del PTPR in materia di dissesto idrogeologico	20
3.1 Oggetto e obiettivi.....	20
3.2 Evoluzione del contesto normativo.....	20
3.3 Il Ruolo della Regione nel PAI.	22
3.4 Aggiornamento del PTPR in materia di dissesto idrogeologico	23

Obiettivi strategici

Il Piano Paesistico dell'Emilia-Romagna, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, è un piano territoriale paesaggistico (questa, infatti, la denominazione ufficiale del Codice dei Beni Culturali) formatosi in base al dettato della legge 431 del 1985. È un piano che continua a svolgere un ruolo determinante per il sistema di pianificazione regionale e che, a trent'anni dalla sua approvazione, necessita di essere adeguato alla legislazione sopravvenuta, in particolare al Codice dei Beni Culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. 42/2004 (di seguito semplicemente denominato *Codice*).

Il piano, infatti, pur perseguendo la salvaguardia e la valorizzazione delle qualità paesaggistiche ed ambientali attraverso specifiche normative d'uso declinate in obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni da applicarsi innanzitutto ai Sistemi, Zone ed Elementi, identificati alla scala regionale e declinati dai PTCP, **non comprende la ricognizione dei beni paesaggistici**, per come è **disciplinata e resa obbligatoria** dal Codice.

In ottemperanza infatti a quanto previsto dagli artt.135 e 143 comma 1 lett. b), c) e d) del Codice, la Regione e il MiC hanno intrapreso le attività di co-pianificazione previste per quanto concerne la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 e delle aree tutelate per legge di cui al comma 1 dell'articolo 142 del Codice, provvedendone alla loro identificazione e alla loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea su supporto GIS.

Per definire le metodologie adeguate a tali attività, la regione e il MiC si sono avvalsi dei migliori strumenti cartografici disponibili per ogni categoria di beni, ovvero il DBTR, il rilievo LIDAR, le riprese aeree zenitali prodotte in periodi diversi, le cartografie storiche georeferenziate per i provvedimenti più antichi insieme ad approfondimenti sui catastali dell'epoca, nonché cartografie, studi e rilievi tematici effettuati dai diversi Settori della Regione Emilia-Romagna.

Come previsto dall'art. 57 della l.r. 24/2017, le perimetrazioni delle aree sono state individuate su supporto cartografico del DBTR, al fine di mantenere aggiornata nel tempo l'individuazione degli elementi vivi del paesaggio.

Attraverso un processo di restituzione incrementale, ovvero attraverso la pubblicazione progressiva degli esiti della ricognizione nei siti regionale e ministeriale, si è voluto verificare, grazie anche alle segnalazioni dei Comuni, la correttezza della ricognizione, assicurando la corretta applicazione della tutela paesaggistica e anticiparne il recepimento nella redazione della tavola dei vincoli, contenuto obbligatorio dei Piani Urbanistici Generali dei Comuni, ai sensi dell'art. 37 della l.r. 24/2017.

A conclusione dell'attività di ricognizione, la Regione e il MiC hanno congiuntamente ritenuto opportuno darne formale riconoscimento. Proseguono invece le attività relative alla determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso che saranno oggetto di successivi atti di approvazione

L'adeguamento cartografico del PTPR costituisce, infatti, la prima fase di adeguamento complessivo del Piano paesaggistico regionale a quanto previsto dal Codice all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), e come peraltro previsto nell'intesa sottoscritta con il MiC nel 2024 (RPI 26/02/2024.0000197) e nella DGR n. 265 del 20/02/2024 di approvazione della stessa.

Con la conclusione della prima fase dell'adeguamento del PTPR la Regione e il MiC consegnano pertanto agli strumenti urbanistici perimetrazioni certe, con un livello di dettaglio tale da non richiedere ulteriori approfondimenti e con la possibilità di un sistema di aggiornamento di quelle tutele che, per loro natura, possono modificarsi nel corso del tempo.

Ulteriore adempimento, resosi necessario a seguito dell'aggregazione alla Regione Emilia-Romagna dei territori dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, avvenuta ai sensi della Legge 84/2021, riguarda l'adeguamento del PTPR al nuovo perimetro del territorio regionale e consiste sia nella ricognizione dei beni paesaggistici, sia nella completa individuazione delle tutele del PTPR per i nuovi territori, come previsto dall'art. 6 della legge regionale n.18/2021 (Misure per l'attuazione della Legge 84/2021), nell'ambito dell'adeguamento degli stessi alla legge regionale 24/2017.

Da ultimo, l'adeguamento cartografico, offre l'occasione per individuare un percorso che consenta di semplificare alcuni procedimenti che riguardano contenuti che non hanno attinenza con il paesaggio, così come disciplinato dal Codice.

Infatti, il PTPR approvato nel 1993 è stato concepito come un piano paesistico territoriale che assolveva a diversi compiti di tutela del territorio, che negli anni successivi sono stati progressivamente attribuiti a piani settoriali di nuova formazione, situazione che per alcuni tematismi ha portato a duplicazioni e sovrapposizioni non utili. Particolarmente complesso risulta l'attuale assetto disciplinare che riguarda la difesa del suolo, che vede vigenti, insieme ai Piani di Assetto Idrogeologico, le norme e le cartografie del PTPR declinate nei PTCP e comporta aggravati procedimentali soprattutto nell'aggiornamento degli elementi identificativi del dissesto, in un momento in cui emergono criticità per i fenomeni dovuti al cambiamento climatico che hanno spesso carattere di urgenza nella loro gestione.

In ottemperanza al principio di competenza sancito dalla l.r. 24/2017, si ritiene di dover uniformare il Piano paesaggistico alla attribuzione di funzioni definita dalla legislazione nazionale e regionale in materia di difesa del suolo e, nello specifico, di semplificare le modalità di valutazione e aggiornamento cartografico degli elementi di dissesto.

1 Adeguamento cartografico del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio

1.1 Oggetto e obiettivi dell'adeguamento cartografico

L'adeguamento cartografico del PTPR ha a oggetto l'inserimento nel vigente Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) della ricognizione dei beni paesaggistici disciplinati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. n. 42 del 2004 (*di seguito anche Codice*).

Come infatti previsto dal Codice, la ricognizione dei beni paesaggistici è un primo importante momento del più ampio processo di adeguamento del Piano territoriale paesistico regionale, che deve essere effettuato in maniera congiunta tra Regione e Ministero della Cultura e dovrà condurre alla co-pianificazione dei beni paesaggistici anche tramite la definizione di specifiche prescrizioni d'uso per ciascun bene o tipologia di bene paesaggistico.

Nelle more della conclusione del completo processo di adeguamento del PTPR al Codice, l'adeguamento cartografico dà formale riconoscimento agli esiti raggiunti dalla Regione e dal Ministero della Cultura limitatamente alla ricognizione dei beni paesaggistici prevista dall'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d) del Codice stesso; operazione che ha condotto alla precisa individuazione e rappresentazione cartografica:

- degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136
- delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142.

Tali vincoli paesaggistici, che hanno il loro fondamento giuridico negli atti istitutivi emanati nel tempo per individuare gli immobili e le aree di notevole interesse, oggi disciplinate dall'art. 136, o nelle definizioni dell'art. 142, sono stati direttamente applicati dai Comuni nell'esercizio della funzione di autorizzazione paesaggistica, delegata dalla Regione ai Comuni stessi già dal 1978 (con la L.R. n. 26/1978 in attuazione dell'art. 82 del DPR n. 616/77).

In assenza di una fonte condivisa di individuazione cartografica, che fungesse da riferimento univoco, la loro individuazione è stata spesso disomogenea sul territorio, e in taluni casi lacunosa, determinando nei casi più gravi incertezze sulla necessità dell'applicazione dell'autorizzazione paesaggistica e potenziali contenziosi, talvolta rilevanti.

Obiettivo principale dell'adeguamento cartografico è pertanto quello di garantire l'univocità di definizione e di identificazione di tali beni paesaggistici, supportata da una rappresentazione chiaramente e facilmente fruibile da tutti gli operatori e i soggetti interessati, anche al fine di ridurre al minimo eventuali incertezze interpretative che si sono presentate nella prassi applicativa, a favore sia delle amministrazioni locali sia dei cittadini.

Gli esiti dell'attività di ricognizione dei beni paesaggistici consentono inoltre di fornire un supporto concreto e fungibile ai processi di elaborazione dei nuovi Piani Urbanistici Generali che, in attuazione della LR 24/2017, sono già in corso o in fase di avvio da parte delle amministrazioni comunali. In particolare, consente di dare riferimenti certi ai Comuni e alle Unioni di Comuni per la corretta predisposizione e aggiornamento della "Tavola dei vincoli" che, in base all'art. 47 della medesima legge, è un elaborato costitutivo degli strumenti di pianificazione urbanistica, di particolare rilevanza in quanto deve riportare tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, e che derivano, oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani generali e settoriali, dai provvedimenti di tutela.

Come detto, i beni paesaggistici costituiscono un contenuto nuovo del Piano, a cui si è deciso di dare evidenza specifica con elaborati cartografici dedicati (Elaborato 1), e un nuovo titolo nell'apparato normativo, al fine di agevolare la consultazione da parte degli Enti, professionisti e cittadini nell'ambito dei procedimenti in materia paesaggistica. L'inserimento dell'individuazione spaziale dei beni paesaggistici nel PTPR rappresenta al contempo un primo passo per il raccordo e il coordinamento delle tutele proprie del Piano Paesaggistico con i vincoli di derivazione statale.

Pur mantenendo sostanzialmente invariate le vigenti disposizioni del PTPR, il presente adeguamento cartografico è volto ad assicurare una univocità di individuazione anche delle tutele del PTPR che hanno una diretta corrispondenza sostanziale con le categorie dell'art. 142 del Codice, ovvero:

- le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica dell'art. 142, comma 1, lett. d), **disciplinati dall'art. 9 Sistema dei crinali e sistema collinare** e dall'art. 35 *Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive*
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici dell'art. 142, comma 1, lett. h), **disciplinati dall'art. 23 Zone di interesse storico-testimoniale**
- i territori coperti da foreste e boschi [...] dell'art. 142, comma 1, lett. g), **disciplinati dall'art. 10 Sistema forestale e boschivo**.

A tal fine, la proposta intende procedere a garantire una **perfetta coincidenza sia di definizione normativa che di individuazione cartografica** tra i beni paesaggistici individuati dal Codice e le corrispondenti tutele del PTPR.

1.2 Riferimenti normativi

Il Codice nella Parte Terza definisce il paesaggio come "*il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni*" (art. 131) e sottolinea il ruolo imprescindibile della cooperazione tra le amministrazioni pubbliche al fine di pervenire alla "*definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio*" (art. 133).

Il Codice stabilisce l'obbligatorietà della pianificazione paesaggistica da parte delle Regioni per assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. Le forme del piano paesaggistico ammesse dal Codice dei beni culturali e del paesaggio sono due: un Piano paesaggistico quale strumento a sé stante, oppure un piano territoriale che, per avere efficacia anche paesaggistica, deve in maniera esplicita connotarsi come Piano territoriale "*con specifica considerazione dei valori paesaggistici*" (art. 135 comma 1).

Al medesimo articolo il Codice prevede che **l'elaborazione dei piani paesaggistici debba avvenire in maniera congiunta tra Ministero e Regioni** per i beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo art. 143.

Infatti, tra i contenuti minimi del Piano Paesaggistico, sono compresi e oggetto di co-pianificazione:

- la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis (art. 143 comma 1 lett. b);
- la ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché la determinazione di

prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione (art. 143 comma 1 lett. c);

- l'eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1 (art. 143 comma 1 lett. c).

Per le Regioni, come l'Emilia-Romagna, che sono già dotate di Piani Paesaggistici, il Codice prevede che siano verificate la conformità tra le disposizioni dei piani stessi e le previsioni dell'art. 143 e che si provveda ai necessari adeguamenti (art. 156 comma 1).

A tal fine, le Regioni devono stipulare apposite intese con il Ministero, ai sensi dell'art. 143 comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei medesimi piani (art. 156, comma 3). Tale percorso determinato dal Codice, si inserisce nel contesto normativo regionale attualmente disciplinato dalla LR 24/2017, 'Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio' entrata in vigore dal 1° gennaio 2018.

L'art. 40 della legge prevede infatti che la Regione, nell'esercizio del ruolo istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo riconosciute dalla l.r. n. 13 del 2015, debba dotarsi di un unico piano generale, denominato Piano territoriale regionale (PTR), caratterizzato dall'integrazione di una componente strategica e di una strutturale, che ricomprende e coordina, in un unico strumento di pianificazione relativo all'intero territorio regionale, la disciplina per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di cui al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e la disciplina per le politiche regionali sulla mobilità al Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT).

Il Titolo V della L.R. 24/2017, recante "Tutela e Valorizzazione del paesaggio", prevede all'art. 63, in continuità con la previgente normativa regionale, che la Regione eserciti le funzioni di tutela, valorizzazione e vigilanza del paesaggio sulla base di leggi e norme, operando per una politica unitaria e condivisa, finalizzata a garantire il miglioramento della qualità del territorio attraverso la salvaguardia e il rafforzamento dei valori identitari e la gestione sostenibile dei paesaggi ordinari.

L'art. 64 delinea i contenuti del Piano territoriale paesaggistico regionale, un piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici e che, pertanto, definisce gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione dell'intero territorio regionale.

Il Piano vigente individua gli aspetti strutturanti il territorio declinandoli in Sistemi, Zone ed Elementi e detta i criteri per la loro specificazione e articolazione ad opera della pianificazione infraregionale, allo scopo di attuare una gestione coordinata e omogenea della tutela del paesaggio.

Il comma 7 del medesimo articolo 64 prevede inoltre che il Piano definisca i criteri per l'apposizione, la verifica e l'aggiornamento dei vincoli paesaggistici, con l'obiettivo di identificare il sistema dei valori identitari, rappresentativi della diversità paesaggistica e culturale del territorio emiliano-romagnolo.

L'art. 65 della LR 24/2017 disciplina le modalità di elaborazione e approvazione del PTPR e delle relative varianti, nonché per la verifica e l'adeguamento della pianificazione paesaggistica regionale di cui all'art. 156 del Codice stabilendo che trovi applicazione il procedimento previsto dagli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della stessa legge regionale, integrato secondo quanto previsto dagli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2 del Codice.

L'art. 66, che ha recepito quanto stabilito dall'art. 145, comma 3, del Codice, in merito alle previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del Codice stesso, stabilisce che:

- le disposizioni del piano paesaggistico regionale non sono derogabili da parte dei piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e sono immediatamente prevalenti sulle eventuali disposizioni difformi previste dai medesimi strumenti di pianificazione e sugli atti normativi attuativi posti in essere da Città metropolitana, Province, Comuni e Unioni di Comuni e sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previste dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti di gestione delle aree naturali protette;
- il PTPR prevede misure di coordinamento e di integrazione con le politiche e programmazioni di settore, incidenti sul territorio;
- Città metropolitana, Province, Comuni e Unioni di Comuni conformano e adeguano i propri strumenti di pianificazione alle previsioni, alle disposizioni e alle misure di coordinamento del PTPR.

Al fine di assicurare una efficace e corretta applicazione dei vincoli, l'art.47 della LR 24/ 2017, obbliga i Comuni e le Unioni di Comuni a predisporre e mantenere aggiornata la **Tavola dei vincoli** che costituisce, a pena di illegittimità, elaborato costitutivo degli strumenti di pianificazione urbanistica, e nella quale devono essere riportati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti, oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani generali e settoriali, dai provvedimenti di tutela.

Per favorire la predisposizione della Tavola dei vincoli la LR 24/2017 prevede che la Regione e gli Enti territoriali sono tenuti a rendere disponibili gratuitamente il quadro conoscitivo dei propri piani e le informazioni territoriali e ambientali di propria competenza, mantenendoli continuamente aggiornati.

1.3 L'attività di co-pianificazione

La prima Intesa istituzionale finalizzata ad avviare l'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) in relazione ai beni paesaggistici ai sensi dell'art. 156, comma 3, del Codice, venne siglata dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Direzione regionale del MiBACT (oggi MiC), il 20 ottobre 2014.

Poiché per entrambi gli Enti si verificò un processo di riorganizzazione dovuto alle elezioni amministrative in Regione e al D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 nel MiBACT, solo un anno dopo, con deliberazione di Giunta regionale n. 1777 del 12 novembre 2015, venne approvata una nuova Intesa Istituzionale con il relativo Disciplinare tecnico, sostitutiva di quella precedente, tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato Regionale del MiBACT (oggi MiC) per l'Emilia-Romagna, siglata in data 4 dicembre 2015, RPI/2015/531.

Già l'Intesa del 2014 prevedeva, all'art. 5, l'istituzione di un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) costituito, in forma paritaria, da rappresentanti della Regione Emilia-Romagna e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, con il compito di determinare i contenuti e coordinare l'attività di co-pianificazione del PTPR, esclusivamente in relazione ai Beni paesaggistici, in attuazione delle procedure e delle competenze stabilite dall'art. 143 del Codice.

Le attività del CTS, istituito con DGR n. 2012 del 2016 in attuazione dell'Intesa del 2015, hanno preso effettivamente avvio il 19 dicembre 2016 e si sono concentrate, fin dall'inizio, sulla ricognizione dei beni paesaggistici, ovvero sulla corretta individuazione delle aree tutelate tramite la "loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione" (come previsto dall'art. 143, comma 1, lett. b) e c) e d) del Codice), basandosi sulle definizioni dell'art. 142 del Codice per i beni tutelati *ope legis* e sui provvedimenti emanati nel tempo per

individuare gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico oggi disciplinati dall'art. 136 del Codice.

Il lavoro fin qui svolto, attraverso un confronto costante tra Regione e Ministero laddove si è ritenuto necessario approfondire i lavori di ricognizione dei beni paesaggistici, ha avuto la necessità di mantenere una continuità temporale che ha visto il susseguirsi di diversi rinnovi dell'Intesa. In particolare, con deliberazione di Giunta regionale n. 2063 del 18 novembre 2019, è stata approvata una proroga dell'Intesa del 2015 per un periodo di 6 mesi, mentre con deliberazione di Giunta regionale n. 541 del 25 maggio 2020, è stata approvata la nuova Intesa istituzionale per l'adeguamento del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale siglata tra la Regione Emilia-Romagna e il Segretariato Regionale del MiBACT per l'Emilia-Romagna in data 28 maggio 2020, RPI/2020/189.

L'intesa del 2020 ha dato anche atto delle attività effettuate congiuntamente nella prima fase di lavoro dal CTS e ha stabilito gli impegni e le attività ancora da svolgere per completare la ricognizione dei beni paesaggistici e per concludere l'adeguamento del PTPR al Codice, prevedendo, a tal fine, due anni di lavoro oltre alla possibilità di prorogare tale termine concordemente tra le Parti.

L'intesa del 2020 ha inoltre previsto - all'art. 3, anche al fine di supportare la redazione dei nuovi Piani Urbanistici Generali (PUG) da parte di Comuni e Unioni di Comuni, in attuazione della LR 24/ 2017 e nelle more della conclusione dell'adeguamento del PTPR - di procedere all'approvazione di elaborati specifici consistenti nella ricognizione di Beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del Codice che siano già stati oggetto di definitiva condivisione, previo parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico.

Inoltre, già dal 2020, coerentemente con i principi di trasparenza e leale collaborazione interistituzionale, la Regione e il Ministero della Cultura hanno ritenuto opportuno di procedere alla pubblicazione sui propri siti istituzionali delle individuazioni cartografiche dei Beni paesaggistici man mano validate dal CTS nello svolgimento dell'attività di ricognizione.

Gli esiti della ricognizione dei beni paesaggistici sono stati progressivamente pubblicati sia sul sito della Regione (v. Adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004) – Sezione Territorio) **che sulla mappa interattiva del WebGIS del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna curata dal Segretariato Regionale del MiC** (v. <https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/>).

In accordo con il Ministero, con deliberazione di Giunta regionale n. 1334 del 1° agosto 2022, è stata prorogata l'Intesa del 2020 per ulteriori due anni. Contestualmente si è precisato che, nelle more dell'avvio formale dell'iter di adeguamento del PTPR, gli esiti della ricognizione dei vincoli paesaggistici, effettuata dal CTS e pubblicata sul sito internet regionale e nel WebGIS del Segretariato Regionale del MiC, costituiscono il migliore quadro conoscitivo condiviso di riferimento per l'applicazione dei vincoli paesaggistici.

La pubblicazione ha permesso di avviare, in via collaborativa, l'ulteriore verifica dei risultati raggiunti nella ricognizione dei Beni paesaggistici e il loro perfezionamento con l'apporto, in alcuni casi decisivo, della documentazione integrativa e della conoscenza dei luoghi fornita dalle Amministrazioni Comunali.

Tale attività suppletiva di verifica e perfezionamento ha consentito di confermare, in termini generali, l'affidabilità e la precisione dell'esatta perimetrazione dei vincoli paesaggistici effettuata dal CTS e ha inoltre consentito alla Regione di supportare i Comuni e le Unioni di Comuni nella elaborazione dei nuovi Piani Urbanistici Generali, in particolare nella predisposizione della Tavola dei vincoli.

Da una prima stima, le segnalazioni e richieste di perfezionamento pervenute da Unioni o Comuni al termine della ricognizione del CTS sono oltre il centinaio, parte delle quali si sono

risolte senza alcuna modifica della geometria della tutela pubblicata, mentre altre si sono concluse con il perfezionamento della individuazione degli elementi tutelati che interessano più Comuni.

Complessivamente le modifiche hanno riguardato circa 70 elementi tutelati che interessano altrettanti Comuni.

tutele	numero aggiornamenti	elementi modificati	Comuni interessati dalle modifiche
art.136	6	14	21
art.142 lett.a)	1	0	0
art.142 lett.b)	2	9	5
art.142 lett.c)	9	33	30
art.142 lett.d)	1	0	0
art.142 lett.e)	2	1	1
art.142 lett.f)	1	0	0
art.142 lett.g)	1	14	10
art.142 lett.h)	2	2	2
art.142 lett.i)	1	0	0
art.142 lett.m)	2	0	0
totali	28	73	69

Nella seduta del gennaio 2024, il CTS ha concluso la ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione dei beni paesaggistici di cui agli artt. 136, 142 e 157 presenti in Regione approvandone la relativa documentazione.

Si è quindi proceduto al **rinnovo dell'Intesa istituzionale tra Regione e Ministero, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 265 del 20/02/2024, e sottoscritta il 26 febbraio 2024** (RPI 26/02/2024. 0000197.U) che, dando atto della conclusione della ricognizione, ne assume gli esiti come idonei per essere formalmente approvati tramite l'adeguamento cartografico al PTPR dell'Emilia-Romagna, che consiste nell'integrazione cartografica e normativa del vigente Piano, in attuazione dell'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d).

Nella medesima intesa, all'art. 8, vengono esplicitate le modalità di svolgimento del procedimento di adeguamento cartografico, ovvero:

- la diretta partecipazione del MiC alla Consultazione preliminare di cui all'art. 44 della LR 24/2017, come Ente competente insieme alla Regione alla presentazione dei contenuti dell'adeguamento cartografico del PTPR, e la partecipazione delle Soprintendenze alle sedute della Consultazione per competenza territoriale,
- la condivisione in CTS, nei 60 giorni successivi al termine di deposito, dell'esame delle osservazioni eventualmente presentate, della proposta di controdeduzioni alle osservazioni e della conseguente proposta di adeguamento cartografico da presentare all'Assemblea Legislativa regionale per l'adozione;
- l'espressione in Comitato Urbanistico Regionale della Regione e del Segretariato Regionale con voti deliberativi ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d), unitamente ai voti deliberativi dei rappresentanti degli Enti di area vasta territorialmente interessati ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera a) della LR 24/2017 e dell'art. 2 della DGR n. 954/2018 sui Comitati Urbanistici.

1.4 Esiti della ricognizione e individuazione dei beni paesaggistici

Il Codice individua come oggetto di ricognizione i beni paesaggistici così come definiti dall'art. 134:

- a) gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
- b) le aree tutelate per legge di cui all'articolo 142;
- c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

La ricognizione dei beni paesaggistici effettuata congiuntamente da Regione e Ministero della Cultura nell'attività di co-pianificazione riguarda le lettere a) e b) dell'art. 134, poiché non ha individuato ulteriori immobili ed aree di cui alla lettera c). **Si tratta quindi di una ricognizione di vincoli che hanno già il loro fondamento giuridico negli atti istitutivi delle dichiarazioni art. 136 o nelle definizioni dell'art. 142 del Codice.**

Per la ricognizione dei beni paesaggistici il Comitato Tecnico Scientifico si è innanzitutto dotato di criteri generali per assicurare coerenza ed uniformità alla attività di ricognizione su tutto il territorio regionale, strutturati in specifiche metodologie (METODOLOGIE DI RICOGNIZIONE, Allegati A e B).

Le metodologie sono anche il riferimento per la verifica di eventuali errori di individuazione e specificano le modalità di aggiornamento nel tempo della ricognizione. Si è infatti tenuto conto che gli elementi geo-morfologici oggetto delle diverse categorie di aree tutelate per legge o che costituiscono gli elementi di perimetrazione delle aree e degli immobili di notevole interesse pubblico sono elementi vivi del paesaggio, e la loro identificazione e corretta delimitazione sono legate alla loro naturale evoluzione. Di conseguenza gli spostamenti naturali o artificiali dei limiti di tali elementi geomorfologici determinano e determineranno modifiche, ampliamenti e riduzioni dei vincoli stessi.

Come meglio specificato nella Relazione di Quadro Conoscitivo, i criteri e le metodologie di individuazione hanno fatto innanzitutto riferimento alle **linee guida POAT 2011** elaborate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali *"Pianificazione paesaggistica - Analisi delle problematiche ed individuazione delle possibili soluzioni relative alla definizione dei criteri da adottare ai fini della ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici come stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio all'articolo 143, da utilizzarsi anche a supporto della elaborazione di modelli digitali per la realizzazione di mappe tematiche nell'ambito di sistemi informativi territoriali"*.

I criteri tengono inoltre conto delle basi cartografiche e delle fonti documentali concretamente disponibili per raggiungere il livello di dettaglio e precisione più accurato possibile per ciascuna categoria di bene paesaggistico.

La ricognizione si è conclusa con l'individuazione dei beni paesaggistici, come illustrato nei successivi paragrafi, e la loro delimitazione e digitalizzazione del dato in formato vettoriale che ne permette la rappresentazione cartografica in scala idonea alla identificazione nell'**Elaborato 1**.

La cartografia utilizzata per rappresentare tali vincoli è il Database Topografico Regionale (DBTR) che, come predisposto dall'art. 57 della LR 24/ 2017, costituisce la base informativa territoriale per la raccolta e la gestione dei dati di supporto alle funzioni di programmazione e pianificazione.

Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice:

La metodologia di ricognizione dei beni paesaggistici di cui all'art. 136 (allegato A alle Norme) esplicita i criteri generali adottati nella ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico e, nello specifico, nell'analisi, nella individuazione e nella restituzione cartografica dei loro perimetri, specificando anche le modalità di aggiornamento del dato in conseguenza dell'istituzione di nuovi provvedimenti di tutela.

Tale metodologia ha permesso di verificare, a partire dal provvedimento istitutivo della tutela paesaggistica e dalla documentazione agli atti, l'esatta denominazione, perimetrazione e classificazione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico, individuando e correggendo eventuali aporie ed errori materiali evidenti.

Per tale ricognizione il Comitato Tecnico Scientifico ha raccolto e catalogato anche gli atti istitutivi dei beni paesaggistici emanati ai sensi delle previgenti norme richiamate dall'art. 157 del Codice e presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna, ovvero le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla L. 778/1922, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della L. 1497/1939, per le quali è stato necessario individuare la corretta classificazione di cui all'art. 136 comma 1, nonché ancora i beni individuati ai sensi del D.Lgs. 490/1999.

Sono risultati inesistenti gli ulteriori beni oggetto di notifiche, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente richiamati dall'art. 157, non riconducibili ai beni paesaggistici di cui all'art. 136.

Nell'ambito del lavoro di accertamento, ogni qual volta è emersa la necessità di una revisione sostanziale dell'atto istitutivo sulla base di gravi criticità non risolvibili in modo oggettivo e secondo la metodologia condivisa a riguardo dell'individuazione della corretta perimetrazione o dell'impossibilità di identificare gli elementi descritti nel decreto di tutela, o ancora della perdita del bene, il Comitato Tecnico Scientifico ha demandato alla competente Commissione regionale del paesaggio il compito di decidere in merito alle criticità riscontrate e procedere al perfezionamento, rifacimento o eventuale rimozione del provvedimento istitutivo.

In particolare, il Comitato Tecnico Scientifico ha demandato il compito di decidere in merito alle criticità riscontrate alla competente Commissione regionale del paesaggio, che ha provveduto a perfezionare 12 dichiarazioni di notevole interesse pubblico e rimuovere 5 provvedimenti per accertata perdita o inesistenza del bene paesaggistico.

Esito della ricognizione sono **207 aree ed immobili di notevole interesse pubblico**, classificati ai sensi delle categorie dell'art. 136 del Codice:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Oltre alla individuazione cartografica di cui all'Elaborato 1, ognuno di questi beni è corredato da una documentazione descrittiva, che fa parte del Quadro conoscitivo e comprende:

- la scheda ricognitiva che restituisce i dati identificativi e dà evidenza e chiarezza delle criticità riscontrate nella ricognizione e delle decisioni condivise dal Comitato Tecnico Scientifico.

- più tavole in formato pdf con la rappresentazione del perimetro del bene vincolato riportato sui diversi supporti cartografici come il Data Base Topografico Regionale del 2016, le foto satellitari AGEA del 2014 e il catasto estratto alla data 12 ottobre 2017. Una delle tavole che accompagna ogni bene paesaggistico, ovvero quella ritenuta più adeguata alla lettura dello specifico vincolo, è stata stampata, firmata dai componenti del Comitato Tecnico Scientifico e scansionata digitalmente ad alta risoluzione. Nel caso di perimetri originariamente delimitati su base catastale, essi sono stati digitalizzati su base catastale. In tutti gli altri casi si è operata la digitalizzazione del supporto cartografico rappresentato dal Data Base Topografico Regionale, individuato dall'art. 57 della LR 24/2017, come base informativa territoriale per la raccolta e la gestione dei dati di supporto alle funzioni di programmazione e pianificazione;
- il file vettoriale del perimetro utilizzato per la cartografia;
- il testo originale del provvedimento ed eventuali cartografie allegate e/o eventuali estratti planimetrici rinvenuti in archivio.

Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice:

Anche per le Aree tutelate per legge di cui all'art. 142 la ricognizione è stata effettuata sulla base di criteri omogenei per la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione ai sensi dell'art. 143, co. 1 lett. c) del Codice, e per le modalità di aggiornamento del dato.

Per alcune categorie di beni sono state inoltre sviluppate specifiche metodologie, adeguate in base ai dati disponibili per la ricognizione, alle caratteristiche intrinseche dei beni tutelati e in funzione della complessità riscontrata nell'attività di delimitazione (Allegati B alle Norme).

La ricognizione è quindi necessariamente partita dalle categorie di aree previste all'art. 142, comma 1, rilevando quelle non pertinenti o inesistenti sul territorio regionale, quali i ghiacciai attivi e i vulcani, e pervenendo quindi alla individuazione di aree, individuate cartograficamente nell'Elaborato 1, come di seguito elencate:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 [abrogato e sostituito dal TU 34/2018];
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13

marzo 1976, n. 448;

m) le zone di interesse archeologico.

Non sono state oggetto di ricognizione e pertanto non sono oggetto dell'adeguamento cartografico le aree escluse per legge da vincolo paesaggistico dell'art. 142, comma 2, del Codice, in base al quale non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, limitatamente ai beni di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
- b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

1.5 L'inserimento dei beni paesaggistici nel Piano

L'inserimento della ricognizione dei beni paesaggistici all'interno del PTPR ha preso avvio dalla considerazione della struttura e dei contenuti del piano vigente.

Il Piano territoriale paesistico regionale, approvato nel gennaio 1993, in base al dettato della L. 431/1985, è uno strumento urbanistico territoriale incentrato sui valori paesaggistici ed ambientali. Il PTPR vigente, sulla base di una dettagliata ricognizione e analisi dei caratteri e dei valori paesaggistici, naturalistici e storici testimoniali del territorio, individua e articola per essi un sistema di tutele proprie declinate in **Sistemi, Zone ed Elementi**, cui associa prescrizioni, direttive e indirizzi.

Sistemi, Zone ed Elementi, in quanto aspetti strutturanti il territorio, riconoscono eccellenze paesaggistiche del territorio regionale che hanno anche motivato le dichiarazioni di notevole interesse pubblico e interessano, in diversi casi, elementi territoriali-ambientali individuati dalle categorie dell'Art.142 del Codice, sovrapponendosi ad essi in tutto o in parte. Tuttavia, i criteri di individuazione e perimetrazione delle tutele del PTPR (Sistemi, Zone ed Elementi) seguono una logica di pianificazione autonoma, volta a garantire la preservazione dei valori paesaggistici riconosciuti, a prescindere dalla loro coincidenza o meno con i vincoli paesaggistici di derivazione statale.

Il Piano vigente prevede inoltre che gli strumenti di pianificazione infraregionale provvedano a *"specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni del presente Piano, nonché alla loro applicazione alle specifiche situazioni locali"* (art. 7). Per tale ragione il PTPR nel corso del tempo è stato modificato cartograficamente e integrato ad opera dei PTCP, i Piani territoriali di coordinamento provinciale. Detti piani, in applicazione della previgente normativa urbanistica regionale, hanno dato attuazione alle previsioni dello stesso PTPR, specificandole, affinandole ed integrandole rispetto al territorio di competenza.

I beni paesaggistici costituiscono quindi un contenuto diverso e nuovo del Piano a cui si è deciso dare una evidenza specifica con elaborati cartografici dedicati (Elaborato 1) e un nuovo titolo delle Norme, al fine di agevolare la consultazione da parte degli Enti, professionisti e cittadini nell'ambito dei procedimenti in materia paesaggistica.

Per assicurare il mantenimento di una coerenza complessiva al PTPR e in ottemperanza al principio di semplificazione, si sono individuate le tutele del PTPR vigente che hanno una diretta corrispondenza sostanziale con le categorie dell'art. 142 del Codice, ovvero:

- le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica dell'art. 142, comma 1, lett. d), **disciplinati dall'art. 9 Sistema dei crinali e sistema collinare** e dall'art. 35 *Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive*
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici dell'art. 142, comma 1, lett. h), **disciplinati dall'art. 23 Zone di interesse storico-testimoniale**
- i territori coperti da foreste e boschi [...] dell'art. 142, comma 1, lett. g), disciplinati **dall'art. 10 Sistema forestale e boschivo**.

Per questi casi particolari la proposta di adeguamento cartografico è pertanto quella di far coincidere l'individuazione spaziale di queste tutele con quella dei beni paesaggistici (al fine di evitare due perimetri diversi sullo stesso oggetto), assicurandone il coordinamento, sia di definizione che di individuazione cartografica.

Considerando che il PTPR è composto cartograficamente dai nove Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, che in attuazione della previgente L.R. 20/2000 lo hanno articolato e specificato cartograficamente, la proposta di modifica intende contestualmente superare le definizioni differenti, le cartografie discordanti delle tutele in oggetto, e al contempo è volta ad assicurare l'automatica applicabilità delle discipline vigenti (anche quelle dei PTCP).

In particolare, per quanto attiene il sistema forestale e boschivo, con l'adeguamento cartografico si intende allineare la definizione di bosco dell'art. 10 del PTPR alla vigente legislazione nazionale in materia, ovvero a quella dei territori coperti da foreste e boschi dell'art. 142 comma 1 lett. g) del Codice (vedi paragrafo 1.6). Si uniforma in tal modo la definizione del bosco, sia come componente del sistema forestale boschivo di diretta competenza regionale, definito e cartograficamente aggiornato in modo uniforme per tutto il territorio dalla Regione, sia come ambito di applicazione dell'autorizzazione paesaggistica.

Per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale rimane valida la possibilità dell'articolo 10 del PTPR di individuare e sottoporre a specifica disciplina altre componenti arboreo/arbustive diverse dal bosco, quali gli esemplari arborei singoli o in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela, in coerenza con nuovo sistema di competenze definito dalla LR 24/2017.

1.6 Modifica alla definizione di bosco

Le modifiche all'art. 10 del PTPR consistono, innanzitutto, nell'assumere la definizione contenuta nel Codice (D.lgs. 42/2004) ampliandola ai castagneti da frutto in attualità di coltura, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.lgs. 34/2018 (TUF).

L'obiettivo principale che si intende perseguire è, infatti, quello di rendere omogenea la definizione e individuazione cartografica del bosco dell'art. 10 del PTPR con quella del Codice dei beni culturali e paesaggistici, che all'art. 142 comma 1 lett. g) riprende la definizione di bosco del D.lgs. 227/2001, oggi sostituito dal Testo Unico in materia forestale D.lgs. 34/2018.

Il Testo Unico, oltre a dare specifici criteri per l'individuazione del bosco, consente alle Regioni di adottare, in accordo con il MiC, formulazioni integrative a quella definita per competenza esclusiva dello Stato (art. 3 comma 3 e art. 4 del D.lgs. 34/2018).

La presente proposta intende pertanto **integrare la definizione di bosco includendo i castagneti da frutto in attualità di coltura, al fine di assicurarne la tutela come elemento paesaggistico e valorizzare la castanicoltura come risorsa strategica** per il territorio regionale, garantendo agli operatori ad essa dedicati l'accesso ai finanziamenti della Politica Agricola Comunitaria (PAC), nel quadro di revisione complessiva di diversi strumenti regionali.

Con tale modifica si intende infatti superare la concreta difficoltà tecnica di distinguere un castagneto abbandonato da uno in attualità di coltura e, conseguentemente, chiarire il campo di applicazione dell'autorizzazione paesaggistica in caso di riconversione.

Le attività agro-silvo-pastorali necessarie al ripristino di castagneti abbandonati e alla gestione di castagneti in attualità di coltura, sempre nei limiti dettati dagli strumenti e regolamenti in materia forestale (attuale Regolamento Forestale), sono in tal modo esentate da ogni onere di compensazione in quanto non si configurano più come una modifica del bosco, ma una gestione dello stesso.

All'autorizzazione paesaggistica restano invece soggetti tutti gli interventi di trasformazione che comportino l'eliminazione o la modifica del bosco (sia di natura edilizia, che di altro tipo).

La modifica alla definizione di bosco e delle sue modalità di ricognizione ha l'effetto di estendere la sua individuazione cartografica alle neoformazioni boschive che, nella maggioranza dei casi, non vengono attualmente riconosciute delle cartografie dei PTCP, a causa di un mancato aggiornamento nel tempo delle stesse.

Al fine di mantenere sostanzialmente inalterata l'attuale disciplina del bosco, la proposta prevede quindi di perfezionare le disposizioni dell'articolo 10 estendendo le possibilità di trasformazione del bosco alle tipologie di interventi che, in attuazione a normative nazionali e regionali in materia forestale e di aree protette, sono già liberalizzate anche dalla necessità dei realizzare interventi compensativi (DGR n. 1734 del 16/10/2023) e che riguardano in particolare gli interventi di miglioramento del paesaggio e degli ecosistemi naturali autorizzati per il ripristino di habitat di interesse comunitario e gli interventi di ripristino della coltivazione in terreni agricoli soggetti a iniziali processi di colonizzazione da parte della vegetazione forestale.

1.7 Correzione errori materiali e precisazioni cartografiche delle tutele dell'art. 21

Ai fini della ricognizione delle zone archeologiche di interesse paesaggistico di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 142 del Codice, sono state preliminarmente analizzate le aree archeologiche riconosciute dal Codice stesso congiuntamente a quelle tutelate dal PTPR ai sensi dell'art. 21, che individua:

a) *complessi archeologici*, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;

b1) *aree di accertata e rilevante consistenza archeologica*, cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;

b2) *aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti*, cioè aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico.


Tale analisi, effettuata congiuntamente al gruppo di lavoro degli archeologi delle competenti Soprintendenze, ha consentito in alcuni casi - in particolare per i "complessi archeologici" - di trovare una sostanziale coincidenza nelle evidenze e motivazioni archeologiche delle aree decretate dalle Parte II del Codice.

Sono emersi anche specifici errori materiali o inesattezze nella individuazione cartografica di tali zone, dovuti a diversi fattori tra cui, ad esempio, il fatto che la perimetrazione operata originariamente dal PTPR del 1993 veniva riportata nei PTPC e nei Piani Urbanistici senza ulteriori approfondimenti e verifiche, dando luogo ad inesattezze cartografiche quali, ad esempio, slittamenti o traslazioni.


In analogia con quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del PTPR, con l'adeguamento si intende pertanto correggere gli errori cartografici che riguardano alcune delimitazioni delle zone archeologiche dell'art.21 del PTPR per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici aggiornati e in scala di maggiore dettaglio facendole corrispondere alle tutele della parte II del Codice. Tali rettifiche sono contenute nell'elaborato di Quadro Conoscitivo "**Correzione errori materiali e precisazioni cartografiche delle tutele dell'art. 21 del PTPR**".

Particolare rilievo, nell'ambito di tali attività, riveste la rettifica della perimetrazione dell'area di Vergato denominata **Podere Cantaiola a Riola di Vergato** (57.900 mq).

Il perimetro della tutela dell'art. 21 a) - Art. 8.2, lett. a) del PTCP di Bologna - recepito nel PSC del Comune di Vergato, identifica un'area interessata da una collina boscata mentre, da un'analisi più approfondita che ha confrontato tale perimetrazione con le cartografie redatte all'epoca dei ritrovamenti di fine Ottocento e di quelli di metà Novecento, pubblicate in R. Scarani "Saggio di una carta pre-protostorica dell'Emilia", l'area effettivamente interessata dalla presenza dei ritrovamenti archeologici della necropoli e di rilevante valore paesaggistico è collocata in un pianoro posto a sud-ovest di quella individuata dal PTCP.



Rappresentata con un perimetro rosso l'area del Podere Cantaiola corretta e spostata verso sud-ovest rispetto al perimetro con tratto puntinato arancione, a seguito degli approfondimenti sopra riportati.



Georeferenziazione del perimetro dell'area del ritrovamento indicata dall'Ing. Bettini comparato con il perimetro attuale. In rosso l'area Art. 21a, Art. 8.2 a del PTCP di Bologna. Nel cerchio in verde il perimetro individuato dall'ingegner Bettini

Nella nuova configurazione si riconosce l'errore individuando l'area effettivamente interessata dai ritrovamenti riconoscendo contestualmente come tutela paesaggistica della lett. m) dell'art. 142 il pianoro dove sono localizzate la necropoli etrusca e l'abitato, in posizione dominante sulla vallata, come già rilevato all'epoca delle scoperte.

2_ Estensione del PTPR ai territori dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio

2.1 Oggetto e obiettivi

A seguito dell'aggregazione dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna, disposta con Legge n. 84/2021, si rende necessaria l'estensione del PTPR e l'individuazione delle relative tutele paesaggistiche.

L'estensione delle tutele del PTPR ai territori dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio prevede l'individuazione e il riconoscimento dei valori paesaggistici dei territori comunali, che comporranno la proposta della tutela. Tale proposta è organizzata per sistemi, zone ed elementi, in coerenza con la struttura del Piano vigente, con l'intento di garantire una piena integrazione dei due Comuni nel sistema regionale della tutela paesaggistica.

2.2 Riferimenti normativi

Oltre al Codice, in particolare la Parte III sulla tutela paesaggistica, già richiamato al precedente capitolo 1, è la l.r. 24/2017 il principale riferimento normativo alla base dell'estensione delle tutele del PTPR ai comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.

La LR 24/2017 afferma infatti il principio dell'integrazione tra la tutela del paesaggio regionale e i processi di pianificazione territoriale e urbanistica. In tale quadro, la Regione è responsabile della definizione di una politica paesaggistica unitaria e condivisa. Ai sensi dell'art. 64, al Piano Territoriale Paesaggistico Regionale è attribuito il compito di individuare gli obiettivi e le politiche per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, tenendo conto dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici che caratterizzano i diversi contesti regionali.

Gli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali sono pertanto chiamati a contribuire alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione sostenibile del paesaggio, integrando tali aspetti nelle rispettive strategie di piano. In particolare, come già richiamato, i Piani Urbanistici Generali devono includere una tavola dei vincoli che riporti, tra le altre prescrizioni, anche le tutele paesaggistiche derivanti dal PTPR.

Inoltre, l'art. 6 della L.R. n. 18/2021 attribuisce alla Regione il compito di adeguare i propri strumenti di pianificazione al nuovo assetto territoriale, nel quadro dell'aggiornamento complessivo previsto dalla LR 24/2017.

Costituiscono poi inevitabilmente, riferimento non solo normativo, ma metodologico i vigenti PTPR e PTCP della Provincia di Rimini, così come meglio descritto al paragrafo seguente.

2.3 Metodologia

L'estensione delle tutele del PTPR ai Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio integra il quadro complessivo dell'adeguamento del PTPR, come richiamato al capitolo 1 e 3 della presente relazione, tenendo in considerazione le specifiche caratteristiche localizzative, geografiche, geomorfologiche e storico-paesaggistiche dei due Comuni.

Per la redazione della proposta, si è proceduto all'applicazione, nei due nuovi comuni, dei criteri e degli obiettivi contenuti nei due strumenti di seguito richiamati:

- Il vigente PTPR, approvato con deliberazione di giunta n. 1338 del 28/01/1993

- le parti del PTCP di Rimini non abrogate, quale strumento di approfondimento e attuazione dei contenuti del PTPR, approvato con la delibera di Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, comprensivo della variante del 2007 al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per l'estensione del PTCP al territorio dell'Alta Valmarecchia, che ha già comportato variante cartografica al PTPR approvata dalla Assemblée Legislativa della Regione Emilia-Romagna con la delibera di intesa n. 107/2013.

La Variante Alta Valmarecchia, appositamente predisposta in occasione dell'ingresso in Regione Emilia-Romagna dei Comuni di Novafeltria, Talamello, San Leo, Maiolo, Pennabilli, Sant'Agata Feltria e Casteldelci, si è rivelata riferimento particolarmente utile per l'applicazione dei criteri localizzativi e metodologici, sia per l'eshaustività e la precisione con cui tali criteri sono esplicitati negli elaborati della Variante, sia per l'affinità territoriale e paesaggistica.

L'estensione delle tutele del PTPR per i Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio è stata quindi aderente ai criteri e alle metodologie già applicate sul resto del territorio regionale e dei territori limitrofi della provincia di Rimini, senza introduzione di nuovi o diversi meccanismi di individuazione né innovazioni normative.

2.4 Proposta di estensione delle tutele del PTPR

Coerentemente ai principi metodologici sopra richiamati, l'estensione delle tutele del PTPR per i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio ha riguardato in particolare le seguenti tutele:

- Sistemi: Sistema dei crinali e sistema collinare (art.9)
- Zone:
 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17)
 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art.19)
 - Zone di tutela naturalistica (art. 25)
- Elementi:
 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18)
 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi (art. 20)
 - Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane (art. 22)
 - Elementi di interesse storico-testimoniale (art. 24)

3 Aggiornamento del PTPR in materia di dissesto idrogeologico

3.1 Oggetto e obiettivi

Il PTPR vigente contiene nella Parte III – “PARTICOLARI TUTELE DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO”, TITOLO V *Limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso derivanti dall'instabilità o dalla permeabilità dei terreni*, l'art. 26. *Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità* (corrispondenti alle frane attive e quiescenti dei PSAI), l'art. 27 *Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità* (corrispondenti ai depositi di versante) e l'art. 29 *Abitati da consolidare o da trasferire*.

Il comma 1 degli artt. 26 e 27 attribuisce le prescrizioni contenute nei rispettivi articoli alle zone ed elementi indicati e delimitati nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del Piano, prevedendo che i piani subregionali articolino tali perimetrazioni per il territorio di competenza, motivando con adeguate analisi geologiche eventuali discostamenti.

All'epoca della originaria formulazione del PTPR la Regione decise di veicolare all'interno del Piano i contenuti relativi alla pericolosità da frana, (nonché la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, che non è tuttavia presa in considerazione nel presente procedimento), per supplire alla mancanza di piani settoriali (i futuri Piani di assetto idrogeologico) che solo in seguito vennero istituiti.

Particolarmente complesso risulta l'attuale assetto disciplinare, che riguarda la difesa del suolo, e che vede sovrapporsi ai vigenti Piani di Assetto Idrogeologico, le norme e le cartografie del PTPR declinate nei vari PTCP. Tale situazione comporta aggravii procedurali soprattutto nell'aggiornamento degli elementi identificativi del dissesto, in un momento in cui emergono criticità per i fenomeni dovuti al cambiamento climatico che hanno spesso carattere di urgenza nella loro gestione.

In ottemperanza al principio di competenza sancito e disciplinato dalla LR 24/2017, si ritiene pertanto opportuno uniformare il PTPR alla attribuzione di funzioni definita dalla legislazione nazionale e regionale in materia di difesa del suolo e, nello specifico, di semplificare le modalità di valutazione e aggiornamento cartografico degli elementi di dissesto.

3.2 Evoluzione del contesto normativo

La disciplina relativa al dissesto idrogeologico (artt. 26-27 del PTPR) è oggi attribuita ai Piani di Assetto Idrogeologico.

La nascita dei PAI (Piano Assetto Idrogeologico, a volte denominati PSAI intesi come Piani Stralcio, come anticipazione di un piano completo) discende dalla L 183 del 18 maggio 1989, ora abrogata, che istituì le Autorità di Bacino, delimitate su base geografica e geomorfologica, e che assegnò loro il compito di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino idrografico, nonché compiti di pianificazione e programmazione per il territorio di competenza.

Le varie Autorità di bacino furono costituite secondo tre gradi di rilievo territoriale: bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

In Emilia-Romagna oltre all' **Autorità Nazionale di bacino del Po** furono costituite le:

- [Autorità di bacino interregionale Marecchia - Conca](#)
- [Autorità di bacino interregionale del fiume Reno](#)

- [Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli](#)
- [Autorità di bacino del Tevere](#)

Il PAI era, (ed è tuttora), lo strumento principale di pianificazione e programmazione per il governo unitario del territorio del bacino idrografico.

L'approvazione del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", ha abrogato la L 183/1989 prevedendo, all'art. 63, la soppressione, a far data dal 30 aprile 2006, delle Autorità di Bacino e la loro sostituzione con le Autorità di bacino distrettuale. Il 17 febbraio 2017 con l'entrata in vigore del D.M. 25 ottobre 2016, sono state soppresse le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, e tutte le relative funzioni sono state assunte dalle Autorità di bacino distrettuali. Nel territorio dell'Emilia-Romagna sono presenti 2 Autorità di bacino distrettuali: l'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (AdBPo), che interessa la maggior parte del territorio regionale e l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale (AUBAC) che interessa solamente una parte del comune di Verghereto (FC).

I PAI approvati nel contesto normativo della L.183/89, tuttavia, non sono stati aboliti. Sono infatti tuttora vigenti i seguenti piani:

- [Pai delta](#)
- [Piano stralcio per l'assetto idrogeologico \(PAI\) del bacino idrografico del fiume Po](#)
- [Piano stralcio assetto idrogeologico \(bacino interregionale Reno\)](#)
- [Piano stralcio per il bacino del torrente Senio \(bacino interregionale Reno\)](#)
- [Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia \(bacino interregionale Reno\)](#)
- [Piano stralcio per il sistema idraulico Navile – Savena abbandonato \(bacino interregionale Reno\)](#)
- [Piano stralcio per il rischio idrogeologico \(bacini regionali romagnoli\)](#)
- [Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico \(PAI\) \(bacino interregionale Marecchia e Conca\)](#)
- [Piano stralcio assetto idrogeologico del bacino del Tevere](#)

Tutti i Piani sono quindi oggi di competenza di AdBPo, ad esclusione di parte degli ultimi due, di competenza di AUBAC per le porzioni che interessano parte dei Comuni di Montecopiolo, Saludecio e Mondaino (RN) ricompresi nel bacino del fiume Foglia (ex PAI Marecchia Conca) e parte del comune di Verghereto (FC), ricompreso nel bacino del fiume Tevere.

La normativa attualmente vigente è costituita dalla Parte Terza, Sezione I del D.lgs. 152/2006.

Per quanto concerne gli abitati da consolidare e trasferire, (art. 29 del PTPR) nel corso degli anni le autorità competenti all'inserimento nell'elenco degli abitati da consolidare o trasferire sono cambiate, con l'evoluzione normativa di seguito brevemente elencata:

- DPR 8/1972: viene trasferita la competenza dallo Stato alle Regioni.
- Legge 64/1974: *"In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione."* Da tale provvedimento si è generata anche la necessità di perimetrare le aree, in modo da avere uno strumento e una disciplina preventiva sulle possibilità di trasformazione, tali da guidare i pareri e le autorizzazioni.
- LR 7/2004 art 25 c.1: La regione conferisce ai Comuni le funzioni inerenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all' articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che le esercitano previa verifica di compatibilità con le condizioni

geomorfologiche di stabilità del territorio e di non interferenza con le opere di consolidamento già realizzate.

- LR 7/2004 art 25 c.2: Gli abitati da consolidare o da delocalizzare sono perimetrati, secondo le modalità di cui all' articolo 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni in legge 3 agosto 1998, n. 267 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), dai Servizi tecnici di bacino d'intesa con le Autorità di bacino competenti e sentiti i Comuni interessati. L'approvazione delle perimetrazioni da parte della Giunta regionale costituisce dichiarazione di abitato da consolidare o da delocalizzare. Le nuove perimetrazioni contengono anche una specifica norma.

3.3 Il Ruolo della Regione nel PAI

Per quanto riguarda il ruolo della Regione è necessario ricordare che essa svolge, ai sensi del D. lgs 152/2006 un ruolo attivo nella costruzione dei PAI, ai sensi dell'articolo 61 comma 1, che elenca le funzioni e i compiti regionali:

- a) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione dei piani di bacino dei distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, ed adottano gli atti di competenza;*
- b) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;*
- c) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani di tutela di cui all'articolo 121;*
- d) per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei distretti idrografici, istituendo, ove occorra, gestioni comuni;*
- e) provvedono, per la parte di propria competenza, all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;*
- f) provvedono all'organizzazione e al funzionamento della navigazione interna, ferme restando le residue competenze spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;*
- g) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il mese di dicembre;*
- h) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente sezione.*

Inoltre, le Regioni svolgono un ruolo di istruttoria tecnica nella procedura per l'adozione dei PSAI e per le modifiche delle perimetrazioni a PSAI vigenti, ai sensi delle disposizioni presenti nei PAI stessi (qui non richiamati), nonché ai sensi dell'art 68 del Dlgs 152/2006 commi 3, 4 e 4bis come di seguito elencati:

3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino.

4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.

4-bis. ((Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti)), **le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183**, derivanti dalla realizzazione di interventi ((collaudati)) per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate ((con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale)), **d'intesa con la Regione** territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1.

Infine, come disciplinato dall'art. 15 c. 1 della L.R. 13/2015:

Nella materia della difesa del suolo, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, anche attraverso apposite direttive, di pianificazione e di programmazione, compresa l'erogazione di contributi e benefici economici. Nelle stesse materie esercita inoltre le funzioni di sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, di supporto allo svolgimento delle relazioni interistituzionali, nonché le funzioni in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge non espressamente attribuite con la presente legge ad altri enti.

Come è evidente, per svolgere compiutamente le funzioni sopraelencate è necessaria una conoscenza dettagliata e aggiornata del territorio, compresa, per l'argomento in oggetto, la conoscenza e distribuzione delle frane.

La Regione, infatti, in attuazione della D.G.R. n. 126/2002, ha istituito tavoli di lavoro con le Province, i Comuni e l'Autorità di Bacino, allo scopo di migliorare il dettaglio delle conoscenze nonché raggiungere e mantenere la condivisione dei quadri conoscitivi sul dissesto idrogeologico nei rispettivi strumenti di pianificazione.

Per il bacino del Po, tali attività hanno portato alla approvazione, con D.G.R. n. 803/2004 (pubblicata, per estratto, sul B.U.R. n. 66 del 26/5/2004), di un nuovo Inventario del Dissesto a scala 1:10.000, che, con le modifiche e gli aggiornamenti recepiti dalle varianti ai PTCP successive a tale data, **tuttora costituisce la base di riferimento condivisa per la pianificazione provinciale e comunale**. Il competente Settore Difesa del territorio continua a sviluppare e aggiornare costantemente la Carta Inventario del Dissesto regionale, al fine di mantenere un quadro conoscitivo di riferimento il più attuale possibile a supporto della Pianificazione regionale, subregionale e di Bacino.

Tale attività vien svolta anche per attuare la LR 24/2017, che all'art. 22 c. 4, dispone che *La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta provvedono altresì alla predisposizione e all'aggiornamento, nelle materie di rispettiva competenza stabilite dalla presente legge e dalla legislazione settoriale, di appositi elaborati cartografici sui sistemi ambientali, paesaggistici, naturali, insediativi e infrastrutturali, su aspetti fisici e morfologici del territorio, sull'utilizzazione del suolo e sullo stato della pianificazione.*

3.4 Aggiornamento del PTPR in materia di dissesto idrogeologico

Come emerge dalla complessa evoluzione del quadro normativo di riferimento sopra richiamato, la competenza specifica in materia di difesa del suolo trattata dagli artt. 26-27-29 del PTPR ha assunto una propria specificità e autonomia, rendendo inappropriata la sua collocazione all'interno del Piano paesaggistico, anche in ottemperanza al principio di competenza sancito dalla LR 24/2017. Con il presente procedimento si ritiene pertanto

necessario riportare tali contenuti nell'alveo degli strumenti di pianificazione di settore competenti.

Poiché il processo di aggiornamento complessivo degli strumenti di pianificazione di assetto idrogeologico è ancora in corso, permangono ad oggi situazioni differenziate di coesistenza tra il mosaico dei vari PSAI vigenti sul territorio regionale (Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico) e il PTPR vigente, come articolato dai nove PTCP, con la particolarità delle province emiliane dove, in forza dell'Intesa stipulata con l'AdB, il PTCP ha assunto anche valore ed effetto di PAI (vedasi Relazione di Quadro Conoscitivo).

Pertanto, in via transitoria e fino al compimento di tale processo, si mantengono in vigore le disposizioni del PTPR ancora necessarie per non creare lacune normative, mentre si intendono semplificare le modalità di aggiornamento relative all'individuazione degli elementi del dissesto nelle cartografie dei PTCP con valore di PTPR o di PTCP-PAI.

Tali aggiornamenti richiedono, ad oggi, infatti anche un formale procedimento di variante al PTCP e contestualmente al PTPR che rappresenta un aggravio procedimentale, anche rispetto a quanto stabilito dall'art. 68 del D.lgs. 152/2006 in merito alle procedure di modifica dei Piani Stralcio.

Inoltre, l'individuazione cartografica dei fenomeni di dissesto nei PTCP si riferisce, per la maggior parte, al primo decennio del 2000, mentre puntuali e più recenti aggiornamenti sono presenti nell'Inventario del Dissesto in corso di svolgimento dalla Regione Emilia-Romagna.

Pertanto, sempre in via transitoria, gli aggiornamenti cartografici degli elementi di dissesto (di cui agli artt. 26 e 27), essendo di natura tecnica e ricognitiva, non costituiranno variante al PTPR e afferiranno all'Inventario del dissesto regionale e alle sue modalità di aggiornamento, in quanto quadro conoscitivo di riferimento più attuale possibile a supporto della Pianificazione regionale, subregionale e di Bacino.

Per l'aggiornamento degli abitati da consolidare e trasferire (di cui all'articolo 29) rimane valido il procedimento già previsto della legge regionale n. 7/2004.